

ALIMENTAZIONE ANIMALE : il primo punto della situazione del piano regionale in attuazione del PNAA 2018-2020

I Regolamenti comunitari 1069/09 e 999/01 e l'alimentazione animale

Dott.ssa Rita Marcianò – Regione Lazio

Roma- 5-6 dicembre 2018

Prevenzione delle TSE

Prevenzione TSE
REGOLAMENTO 999/2001

**Rimozione
MSR**

Feed ban

REGOLAMENTO 1069/09


Trasversale al pacchetto igiene

Produttore di SOA


CATEGORIZZA IL MATERIALE



**ATTENZIONE
A
MSR**



DESTINA IN MANIERA APPROPRIATA
(destinazione sicura - filiera)



Reg 1069

OPERATORE 1069

MSR dal 31 luglio 2018

PAESE RISCHIO TRASCURABILE

A) BOVINI

- di età superiore ai **12 mesi**: il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale.

B) OVINI e CAPRINI

- animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente: il cranio, compresi il cervello e gli occhi e il midollo spinale;

PAESE R. INDETER./CONTROLLATO

A) BOVINI


- di età superiore ai **12 mesi** : il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali
- di età superiore a **30 mesi** : la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale
- di **qualunque età** : le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini;

B) OVINI e CAPRINI

- animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente: il cranio, compresi il cervello e gli occhi e il midollo spinale;

BOVINI

TESSUTI DA RIMUOVERE AL MACELLO NEI BOVINI DI ETÀ SUPERIORE AI 12 MESI




Animali originari di Stati membri dell'Unione Europea con un rischio di BSE trascurabile

OVICAPRINI

Regolamento (UE) 2018/969

**TESSUTI DA RIMUOVERE AL MACELLO NEGLI
OVINI/CAPRINI DI ETÀ SUPERIORE AI 12 MESI O AI QUALI
È SPUNTATO UN INCISIVO PERMANENTE**



**TESSUTI DA RIMUOVERE AL MACELLO NEGLI
OVINI/CAPRINI DI TUTTE LE ETÀ**

OPERATORE SOA

- Trattamento sicuro – criteri microbiologici
- Autocontrollo
- Rispetto della filiera
(registrazione/riconoscimento)
- Tracciabilità (ddt/cert. Sanitario)

Rispetto della filiera

Reg 1069

Approved establishments - Lists of approved ABP establishments				
EU Member States				
 AT Österreich	 BE Belgique/België	 CY Κυπρος/Cyprus	 CZ Česká Republika/Czech Republic	 DE Deutschland
 DK Danmark	 EE Eesti	 EL Ελλάς	 ES España	 FI Suomi
 FR France	 HU Magyarország	 IE Ireland	 IT Italia	 LT Lietuva
 LU Luxembourg	 LV Latvija	 MT Malta	 NL Nederland	 PL Polska
 PT Portugal	 SE Sverige	 SI Slovenija	 SK Slovensko	 UK UK, excl. Northern Ireland Northern Ireland
 BG Bulgaria	 RO Romania			

Topics

[Introduction](#)

[Food sector](#)

[Animal by-products sector](#)

[Feed sector](#)

http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm

RISCHIO E CATEGORIA

- Cat 1
 - PRIONE
 - SOSTANZE VIETATE E CONTAMINANTI
- Cat 2
 - Rischio Microbiologico (salmonella, listeria)
 - Residui di farmaci
 - Corpi estranei
- Cat 3
 - Provenienza da animali sani

Destinazioni d'uso

Reg 1069

3

FEED

Dopo
trasformazione

2

Biogas
compost
fertilizzanti

1

incenerimento
coincenerimento
combustione
Trasformazione
sotteramento
Tecnici (corde
violino)

Usi in deroga

- Mostre
- Campioni per ricerca
- Prodotti biodinamici
- Alimentazione di animali zoo, circo ecc.
- ecc

A blue wavy banner with a white border, containing the text "Reg 1069".

Reg 1069

Divieti in alimentazione animale


- Cannibalismo
 - Animali terrestri: PAP stessa specie
 - Acquacoltura : usare PAP da pesci di allevamento della specie X per alimentare pesci stessa specie
- Rifiuti di cucina e ristorazione
 - Agli animali d'allevamento
- 21 gg tempi di attesa OF/SI
 - Accesso ai pascoli
 - Raccolta foraggi

* Art. 11 reg. 1069

Articolo 11 Restrizioni dell'uso

- a) alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della **stessa specie**;
- b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con **rifiuti di cucina e ristorazione** o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
- c) l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un **periodo di attesa, di almeno 21 giorni**, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali;

FEED BAN e Reg. 1069/09



In sintesi.....


QUINDI IL REG. 999/01 MI DICE COSA POSSO
SOMMINISTRARE DARE AGLI ANIMALI MENTRE IL
REGOLAMENTO 1069/09 E IL Regolamento UE 142/11*
MI DICONO COME PRODURRE UN ALIMENTO
cioè come mettere la materia prima di origine animale in
sicurezza.....

*ALLEGATO X MATERIE PRIME PER MANGIMI
CAPO II PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE PROTEINE
ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI DERIVATI

Regolamento 999/01



- Base legislativa della proibizione
 - Art. 7 commi 1 e 2
 - Allegato IV



**Come modificato dal
Regolamento (UE) 2017/893**

Articolo 7

1. La somministrazione ai ruminanti di proteine animali è vietata.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

ALLEGATO IV - CAPITOLO I

Estensione divieto art. 7 (1)

a) ai ruminanti, di **fosfato dicalcico e fosfato tricalcico** di origine animale e di mangimi composti contenenti tali sostanze;

b) agli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di:

- i) proteine animali trasformate;
- ii) collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
- iii) prodotti sanguigni;
- iv) proteine idrolizzate di origine animale;
- v) fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;
- vi) mangimi contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a v).

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti art. 7(1) e Capitolo I

- i divieti non si applicano alla somministrazione
 - a) ai **ruminanti** di:
 - i) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - ii) uova e prodotti a base di uova;
 - iii) collagene e gelatina derivati da non ruminanti;
 - iv) proteine idrolizzate derivate:
 - da parti di non ruminanti o
 - da cuoio e pelli di ruminanti;
 - v) mangimi composti contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a iv);

Definizione

- 14. «proteine idrolizzate»: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;

Allegato 1 Reg. 142/11

ricorda

ALLEGATO X MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPO II PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI DERIVATI

Sezione 5 - Prescrizioni specifiche applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate

D. Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate

- Le proteine idrolizzate sono prodotte con un processo comprendente misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Le **proteine idrolizzate derivate da ruminanti** devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.

Proteine idrolizzate

- le proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti sono prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita dall'esposizione del materiale a:
 - a) un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e seguito da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a **una pressione superiore a 3,6 bar**; oppure
 - b) un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguito da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una **pressione di 3 bar**.

Reg. 142/11

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti art. 7(1) e Capitolo I

i divieti non si applicano alla somministrazione:

b) **agli animali d'allevamento non ruminanti** delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

- i) proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti;
- ii) farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce;

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti art. 7(1) e Capitolo I

iii) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e mangimi composti contenenti tali fosfati;

iv) prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti e mangimi composti contenenti tali emoderivati,

4 Prodotti sanguigni

- prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue; si tratta, fra l'altro, di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti

6 farina di sangue

- proteine animali trasformate ottenute dal trattamento termico del sangue o dei componenti del sangue conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1 del Reg. 142/11

Reg. 142/11

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti art. 7(1) e Capitolo I
i divieti **non si applicano** alla somministrazione:

c) agli animali d'acquacoltura di proteine animali trasformate (PAT), diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e **da insetti** e di mangimi composti contenenti tali proteine;



5. Proteine animali trasformate

- proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del reg. 142/11 (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come **materie prime per mangimi** o all'utilizzazione in **fertilizzanti organici o ammendanti**;

Reg. 142/11

Le PAT non sono

- non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;

Reg. 142/11

PRODOTTI DERIVATI DA RUMINANTI

- È vietato il trasporto sfuso dei PD rum.*
- È vietata la produzione di m. composti che contengono PD rum. in mangimifici che producono mangimi per animali d'allevamento
- è vietato l'uso e lo stoccaggio di PD rum in allevamenti di animali diversi da quelli da pelliccia
- È vietata l'export di PD rum (eccetto per pet food)

*deroga se SOP pulizia approvata dal VET e registrazioni 2 anni




CAPITOLO II

Deroghe ai divieti art. 7(1) e Capitolo I

i divieti **non si applicano** alla somministrazione:

d) **ai ruminanti non svezzati** di sostituti del latte
contenenti farine di pesce;

ATTENZIONE



- In Italia non è consentita la deroga per la somministrazione agli animali d'allevamento di materie prime per mangimi di origine vegetale (tuberi e radici) e di mangimi composti contenenti tali materie prime per mangimi contaminati da quantitativi minimi di **spicole ossee**.

Vedi nota Min sal DGSA45054/P del 20.12.05

RIEPILOGO DEL FEED BAN E RELATIVE DEROGHE

TIPOLOGIE ANIMALI	Animali di allevamento ruminanti	Animali di allevamento ruminanti NON svezzati	Animali di allevamento non ruminanti	Animali di acquacoltura	Animali da pelliccia e da compagnia
MATERIE PRIME IN DEROGA					
Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro*	A	A	A	A	A
Uova e prodotti a base di uova*	A	A	A	A	A
Collagene e gelatina derivati da non ruminanti*	A	A	A	A	A
Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti*	A	A	A	A	A
Sostituti del latte contenenti farine di pesce	NA	A	A	NA	A
Farina di pesce*	N	N	A	A	A
Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di OA*	N	N	A	A	A
Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti*	N	N	A	A	A
Farina di sangue di non ruminante*	N	N	N	A	A
PAT di animali non ruminanti*	N	N	N	A	A
PAT di ruminanti*	N	N	N	N	A

* e mangimi che li contengono

A: ammesso in alimentazione animale

N: NON ammesso in alimentazione animale

NA: non applicabile

Anche insetti !!



Determinazione G13296 del 03.11.15

Linee guida regionali per l'attuazione degli Allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune TSE, come modificato dai Regolamenti (CE) n. 56/2013, (UE) n. 2015/728 e (UE) n. 2015/1162.

Linee guida regionali

- adottano e fanno proprie
 - le linee guida emanate dal Ministero della Salute con protocollo n. 18952 del 20 luglio 2015
 - linee guida emanate dal Ministero della Salute con protocollo n. 24308 del 24 settembre 2015

Linee guida regionali

- approvano la “Lista di riscontro per il controllo ufficiale sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale e del MSR nel luogo di produzione (macelli e sezionamenti) ai sensi del Regolamento CE/999/2001



Attenzione alla destinazione d'uso dei SOA !!!!

Linee guida regionali

- attribuiscono le **competenze autorizzative** per la concessione delle deroghe rilasciate agli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001 ai Servizi Veterinari delle Asl territorialmente competenti, secondo la rispettiva area di competenza, a seguito di una verifica ispettiva in loco **documentata**.

novità

L 138/92

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.5.2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/893 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PARERE EFSA

- L'8 ottobre 2015 l'EFSA ha pubblicato un **parere scientifico sul rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi** rispetto alle fonti di proteine di origine animale attualmente autorizzate.
- il verificarsi di pericoli (PRIONI) negli insetti non trasformati dovrebbe essere pari o inferiore, a condizione che gli insetti siano nutriti con substrati che non contengono materiale proveniente da ruminanti o di origine umana (concime).
- poichè la trasformazione di insetti riduce ulteriormente il verificarsi di pericoli biologici, tale affermazione è valida anche quando si tratta di proteine animali trasformate derivate da insetti.

Insetto animale d'allevamento

- definizione di «animale d'allevamento» articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009
- gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti , in quanto animali d'allevamento sono soggetti :
 - alle norme sul divieto articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001
 - nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009.
- Pertanto è vietato alimentare gli insetti con :
 - proteine derivate da ruminanti
 - rifiuti di cucina e ristorazione
 - farine di carne e ossa e stallatico.
- Inoltre, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009, è vietato l'uso delle feci ai fini dell'alimentazione animale.

REGOLAMENTO UE 2017/893

NOVITA'

- CIRCOLARI REGIONALI

- PROT. 430465 DEL 25.08.17 - [Allegato IV](#)
- PROT. 457725 DEL 13.09.17 – [Elenchi e Autorizzazioni/Registrazioni OSM ai sensi del Reg. 999/01](#)
- PROT. 420536 DEL 16.08.17 - [ESPORTAZIONE E SCAMBI](#)

REGOLAMENTO UE 2017/893

- è stato autorizzato l'utilizzo di PAT da insetti e i mangimi composti che le contengono l'alimentazione degli animali d'acquacoltura (All. IV - CAPITOLO II)
- sono state definite le specie allevabili a fini mangimistici che non devono essere patogene o avere altri effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale né devono fungere da vettori di agenti patogeni umani, animali o vegetali né essere specie protette né specie definite come esotiche invasive

ELENCO INSETTI UTILIZZABILI

- mosca soldato nera (*Hermetia illucens*),
- mosca comune (*Musca domestica*),
- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*),
- alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
- grillo domestico (*Acheta domestica*),
- gryllodes sigillatus (*Gryllodes sigillatus*) e
- grillo silente (*Gryllus assimilis*).

REGOLAMENTO UE 2017/893

- Inserimento della **Sezione F** nell'allegato IV, capitolo IV del Reg. CE n. 999/2001 che fissa le **condizioni specifiche** per la produzione e l'uso delle PAT derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli **animali d'acquacoltura**.

Allegato IV capitolo IV Sezione F

«Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura»

a) **le PAT derivate da insetti d'allevamento** devono:

- essere prodotte, secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del Reg. (UE) n. 142/2011, in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento; nonché

b) **i mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti d'allevamento** sono prodotti in **stabilimenti autorizzati** a tal fine e **registrati** ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05 dal Servizio Veterinario della Asl e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

REGOLAMENTO UE 2017/893

- Modifica del Reg. 142/11
 - ALLEGATO X - MATERIE PRIME PER MANGIMI elenco insetti
 - ALLEGATO XIV - IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO regole per le farine di insetti
 - ALLEGATO XV - MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI
 - **CAPO 1 bis** *Certificato sanitario per la spedizione/il transito nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia*

REGOLAMENTO UE 2017/893

Allegato IV capitolo IV – Condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui al Capitolo II. Indicazioni su documenti ed etichette

Al fine di evitare incongruenza fra disposizioni del Reg. (CE) n. 999/2001 e quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1069/2009, sono state introdotte modifiche in tema di etichettatura e documentazione di accompagnamento delle partite

capitolo IV sezione A, lettera b)

- sul documento commerciale/certificato sanitario Reg. (CE) n. 1069/2009, e sull'etichetta delle **farine di pesce** deve essere presente la dicitura «*Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati*»
- sull'etichetta dei **mangimi composti contenenti farine di pesce** destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pellicci deve essere presente la dicitura «*Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti*»

capitolo IV sezione B

- sul documento commerciale/certificato sanitario Reg. (CE) n. 1069/2009 e sull'etichetta del **fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale** deve essere presente la dicitura « *Fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti* »
- sull'etichetta dei **mangimi composti** contenenti fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pellicci deve essere presente la dicitura « *Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti* »

capitolo IV sezione C, lettera d)

- sul documento commerciale/certificato sanitario Reg. (CE) n. 1069/2009 e sull'etichetta dei **prodotti sanguigni derivati da non ruminanti** deve essere presente la dicitura «*Prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti*»
- sull'etichetta dei **mangimi composti** contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pellicci deve essere presente la dicitura «*Contiene prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti*»

capitolo IV sezione D, lettera e)

- sul documento commerciale/certificato sanitario Reg. (CE) n. 1069/2009 e sull'etichetta delle **proteine animali trasformate da non ruminanti** deve essere presente la dicitura « *Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia* »
- • sull'etichetta dei **mangimi composti** contenenti PAT derivate da non ruminanti da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura deve essere presente la dicitura «*Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia*»

capitolo IV sezione E, lettere b), f)

- **sezione E, lettera b)** sul documento commerciale/certificato sanitario del Reg. (CE) n. 1069/2009 e sull'etichetta delle **farine di pesce** destinate a essere impiegate nei sostituti del latte deve essere presente la dicitura «*Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati*»
- **sezione E, lettera f)** sull'etichetta dei **sostituti del latte** contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati deve essere presente la dicitura «*Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati*»

capitolo IV sezione F, lettera c)

- sul documento commerciale/certificato sanitario Reg. (CE) n. 1069/2009 e sull'etichetta delle **proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento** deve essere presente la dicitura «*Proteine di insetti trasformate — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia*».
- sull'etichetta dei **mangimi composti** contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti deve essere presente la dicitura «*Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia*».

CIRCOLARE 457725 DEL 13.09.17

- **AUTORIZZAZIONE** per la produzione conto terzi di **mangimi composti** contenenti :
 - farine di pesce
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
 - prodotti sanguigni
 - PAT per animali d'acquacoltura
 - sostituti del latte contenenti farine di pesce per l'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti non svezzati
 - PAT da non ruminante per l'esportazione
 - PAT da insetto

CIRCOLARE 457725 DEL 13.09.17

- **REGISTRAZIONE** Preparatori a domicilio che detengono unicamente animali non ruminanti e che producono alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti:
 - farine di pesce sfuse con tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale con un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;
 - prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti con un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %.

CIRCOLARE 457725 DEL 13.09.17

- **REGISTRAZIONE** preparatori a domicilio che detengono unicamente animali d'acquacoltura e che producono alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti:
 - PAT da non ruminanti o da insetti d'allevamento, purché con un tenore grezzo di proteine inferiore al 50 %.
- **REGISTRAZIONE** di Aziende che detengono ruminanti e che intendono utilizzare per l'alimentazione di ruminanti non svezzati sostituti del latte contenenti farine di pesce.

CIRCOLARE 457725 DEL 13.09.17

La circolare contiene la procedura che il Servizio Veterinario deve seguire e la modulistica che l'OSM deve utilizzare

Le competenze autorizzative per la concessione di deroghe ai sensi dell'Allegato IV del Reg. 999/01 e relativo **aggiornamento degli elenchi nel sistema SINVSA** sono in capo al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio sull'impianto.



Rischio sanitario

Classificazione rischio sanitario



Upload

Upload tracciati

Sezione e attività

Sezione / categoria: *

OPERATORE OSM REGISTRATO




Attività: *

PRODOTTI IN DEROGA AI DIVIETI DI
CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 1
E 2 DEL REGOLAMENTO 999/2001


Stato *

AUTORIZZATA

Data decorrenza: *



Data fine attività:



Attività principale?: *

SELEZIONARE...

Note:

ATTENZIONE !

Le operazioni nelle liste qui di seguito vengono eseguite soltanto all'attivazione del tasto "Salva". Prima di tale operazione **non verrà memorizzata** nel sistema alcuna modifica.

Prodotto-specie / Dettaglio attività





Le operazioni nelle liste qui di seguito vengono eseguite soltanto all'attivazione del tasto **"Salva"**. Prima di tale operazione **non verrà memorizzata** nel sistema alcuna modifica.

Prodotto-specie / Dettaglio attività

Prodotto-specie / Dettaglio attività:

Cerca

Record Totali: 6

10

#	Descrizione	Classificazione interna regionale
1	ALLEVAMENTI REGISTRATI PER LA PRODUZIONE PER AUTOCONSUMO DI MANGIMI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA (FARINE DI PESCE, FARINE DI NON RUMINANTE, FOSFATO CALCICO O TRICALCICO, PRODOTTI A BASE DI SANGUE E FARINE DI SANGUE) CHE PRODUCONO MANGIMI PER RUMINANTI	<input type="text"/>
2	MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE PRODUCONO MANGIMI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA (FARINE DI PESCE, FARINE DI NON RUMINANTE, FOSFATO CALCICO O TRICALCICO, PRODOTTI A BASE DI SANGUE E FARINE DI SANGUE) CHE NON PRODUCONO MANGIMI PER RUMINANTI	<input type="text"/>
3	MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE PRODUCONO MANGIMI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA (FARINE DI PESCE, FARINE DI NON RUMINANTE, FOSFATO CALCICO O TRICALCICO, PRODOTTI A BASE DI SANGUE E FARINE DI SANGUE) E CHE PRODUCONO ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI	<input type="text"/>
4	ALLEVAMENTI CHE PRODUCONO PER AUTOCONSUMO MANGIMI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA (FARINE DI PESCE, FARINE DI NON RUMINANTE, FOSFATO CALCICO O TRICALCICO, PRODOTTI A BASE DI SANGUE E FARINE DI SANGUE) CHE NON PRODUCONO MANGIMI PER RUMINANTI	<input type="text"/>
5	IMPIANTI DI STOCCAGGIO SFUSO AUTORIZZATI	<input type="text"/>
6	MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT O MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE	<input type="text"/>

Nessun elemento selezionato

Remark / Ulteriori dettagli

Remark / Ulteriori dettagli:

Cerca

6 MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT O MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE

Nessun elemento selezionato

Remark / Ulteriori dettagli

Remark / Ulteriori dettagli:

Cerca

Record Totali: 5

10

Nessun elemento selezionato

N.	Descrizione	
1	PRODOTTI A BASE DI SANGUE	<input type="checkbox"/>
2	FOSFATO DICALCICO/TRICALCICO	<input type="checkbox"/>
3	FARINA DI PESCE	<input type="checkbox"/>
4	PAT DI NON RUMINANTE	<input type="checkbox"/>
5	PAT DERIVATE DA INSETTI	<input type="checkbox"/>

Salva



Copyright 2011 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Campo Boario - 64100 Teramo

Partita Iva 00060330677 - Codice fiscale 8006470670

Risoluzione consigliata 1024x768 o superiore | Progettato per IE9+, FF4+, Opera 9+ e Chrome

RIEPILOGO DEL FEED BAN E RELATIVE DEROGHE

TIPOLOGIE ANIMALI	Animali di allevamento ruminanti	Animali di allevamento ruminanti NON svezzati	Animali di allevamento non ruminanti	Animali di acquacoltura	Animali da pelliccia e da compagnia
MATERIE PRIME IN DEROGA					
Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro*	A	A	A	A	A
Uova e prodotti a base di uova*	A	A	A	A	A
Collagene e gelatina derivati da non ruminanti*	A	A	A	A	A
Proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti*	A	A	A	A	A
Sostituti del latte contenenti farine di pesce	NA	A	A	NA	A
Farina di pesce*	N	N	A	A	A
Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di OA*	N	N	A	A	A
Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti*	N	N	A	A	A
Farina di sangue di non ruminante*	N	N	N	A	A
PAT di animali non ruminanti*	N	N	N	A	A
PAT di ruminanti*	N	N	N	N	A

* e mangimi che li contengono

A: ammesso in alimentazione animale

N: NON ammesso in alimentazione animale

NA: non applicabile

ELENCHI SINTESI stabilimenti

Riconosciuti e specificatamente registrati o autorizzati

- dei macelli che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
 - registrati se non macellano ruminanti (capitolo IV, sezione C, lettera a), primo capoverso)
 - autorizzati che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;

ELENCHI SINTESI stabilimenti

Riconosciuti e specificatamente registrati o autorizzati

- dei macelli, dei laboratori di sezionamento e prod. carnei che possono fornire SOA destinati alla produzione di PAT conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
 - Registrati se non trattano ruminanti (capitolo IV, sezione D, lettera a), primo capoverso)
 - Autorizzati se trattano anche ruminanti (capitolo IV, sezione D, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso)

ELENCHI SINTESI stabilimenti



Riconosciuti e specificatamente registrati o autorizzati

- degli impianti di trasformazione Reg. 1069 riconosciuti
 - registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso
 - autorizzati come impianti che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
 - registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso,
 - autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;

ELENCHI SINVSA

Riconosciuti e specificatamente registrati o autorizzati

- dei mangimifici che producono mangimi composti

- contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti (capitolo III, sezione B)
- contenenti PAT da non ruminanti, capitolo IV, sezione D, lettera d)
- sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati (capitolo IV, sezione E, lettera d)
- contenenti PAT da insetti d'allevamento (capitolo IV, sezione F, lettera b)
- per l'esportazione dall'Unione Europea e/o per animali d'acquacoltura (capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii)

ELENCHI SINVSA

- dei preparatori a domicilio che sono stati registrati e operano conformemente alle condizioni stabilite nel capitolo III, , sezione B, punto 3, al capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii), e al capitolo IV, sezione F, lettera b), punto ii) dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001
- delle Aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce per ruminanti non svezzati

Esportazione

- Le **PAT DERIVATE DA RUMINANTI O PAT «MULTISPECIE»** si possono esportare alle seguenti condizioni :
 - trasportate in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto di trasformazione al PIF del punto di uscita dal territorio dell'Unione
 - Scortate da ddt conforme all'allegato VIII, capo III, punto 6, del Reg.142/2011, rilasciato dal TRACES. Il PIF del punto di uscita va inserito nella casella I.28.

Esportazione

- Il PIF informa, tramite TRACES, l'AC dello stabilimento di origine dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

è vietata l'esportazione di farine di carne ed ossa (categoria 1 e 2) e l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate da ruminanti eccetto i PET FOOD

Esportazione

- Le **PAT DERIVATE DA NON RUMINANTI** e mangimi composti contenenti tali proteine si possono esportare alle seguenti condizioni :
 - a) che le PAT siano prodotte in **impianti di trasformazione** che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c);
 - b) che i mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti siano prodotti in **stabilimenti di mangimi composti** che producono conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d);

Esportazione

c) per i mangimi composti contenenti PAT da non ruminanti che siano **imballati ed etichettati** conformemente alla legislazione dell'Unione o ai requisiti giuridici del paese di importazione. L'etichetta deve recare la seguente dicitura: «*Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti*».

d) per le PAT sfuse derivate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione che siano trasportati in veicoli e contenitori ed immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non siano utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. I **registri** contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente (Servizio Veterinario della Asl) **per almeno due anni**.

SCAMBI INTRACOMUNITARI

- per le PAT (CAT. 3) non è necessaria la preventiva autorizzazione sanitaria da parte dello Stato Membro di destino.
- PERMANE l'obbligo che le Autorità Competenti degli Stati Membri di origine e di destinazione delle PAT utilizzino il sistema **TRACES** per comunicare rispettivamente spedizione ed arrivo di ogni partita.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

rmarciano@regione.lazio.it